

## **BANDO 2019 PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLA DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA**

### **Premessa**

Nell'ambito delle iniziative volte a favorire lo sviluppo del sistema economico territoriale, la Camera di Commercio di Chieti Pescara ha approvato la maggiorazione del diritto annuale per il triennio 2017-2019 in misura pari al 20% degli importi annui stabiliti dal relativo decreto ministeriale, destinando una parte di tali risorse al "Progetto Abruzzo", una iniziativa del sistema camerale abruzzese per la valorizzazione e la promozione turistica del Territorio e delle sue eccellenze in una logica trasversale che interessi tutte le attività e categorie economico-produttive.

### **Articolo 1 – Finalità**

Il presente bando mira ad accrescere la competitività del sistema turistico attraverso l'erogazione di contributi rivolti alle micro, piccole e medie imprese delle province di Chieti e di Pescara che concorrono alla formazione dell'offerta turistica per interventi in tema di digitalizzazione ed in particolare per interventi riconducibili a servizi di consulenza focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia industria 4.0, adozione di sistemi (software) finalizzati a garantire una migliore presenza in internet delle imprese turistiche, azioni per il posizionamento strategico online delle aziende operanti nel turismo, percorsi formativi riservati agli operatori turistici e strumenti per migliorare l'accoglienza e la comunicazione delle imprese turistiche (dettaglio all'art. 4, Interventi ammissibili).

### **Articolo 2 – Dotazione finanziaria**

Le risorse finanziarie che la Camera di Commercio Chieti Pescara mette a disposizione delle imprese per il presente bando ammontano ad un importo complessivo di **Euro 80.000,00**.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:

- Riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- Chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- Rifiutare il bando con ulteriori stanziamenti tramite un apposito provvedimento;
- Creare una lista d'attesa di imprese ammesse ma non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili.

### **Articolo 3 – Soggetti beneficiari**

Sono ammesse ai finanziamenti previsti dal presente bando le micro, piccole e medie imprese, come di seguito specificate, che presenteranno la domanda allegata al presente bando.

Alla data di presentazione della domanda, le imprese richiedenti devono:

- Rientrare nella definizione di microimprese, piccole imprese e medie imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea. Sono comunque escluse le società semplici che non svolgono attività commerciale;
- Avere sede legale e/o operativa nel territorio della provincia di Pescara o di Chieti;
- Risultare attive;
- **Essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Chieti Pescara per attività che concorrono alla formazione dell'offerta turistica;**
- Essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale (\*);

- Non avere protesti cambiari;
- Aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare) ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- Avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- Non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2 punto 18
- Non essere sottoposte a procedure concorsuali, né essere in liquidazione volontaria, stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

(\*) Si considera "regolare" la posizione del soggetto che:

- a) ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto;
- b) non ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti per omessi o incompleti versamenti (eventuali ruoli o atti di accertamento già emessi devono pertanto risultare pagati o, in alternativa, deve essere rilasciata dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta richiesta con relativa ammissione al beneficio della rottamazione, effettuata presso l'agente di riscossione);
- c) presenta uno stato di insolvenza inferiore al minimo di ruolo previsto dalla normativa in materia, nei confronti del quale non può essere emesso un atto di accertamento o cartella esattoriale.

Si considera "sanabile" la posizione del soggetto che:

- a) ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore rispetto al dovuto;
- b) effettua il ravvedimento operoso a seguito della richiesta di regolarizzazione di cui al comma successivo e nei termini ivi stabiliti.

Nei casi in cui si riscontri una "irregolarità sanabile" come sopra indicato, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena la decadenza del contributo.

**Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, non sarà liquidato alcun contributo ai soggetti che, al momento dell'erogazione, risultino avere forniture in essere con la Camera di Commercio Chieti Pescara.**

#### **Articolo 4 – Interventi e attività ammissibili**

Obiettivo del presente bando è la crescita del territorio sotto il profilo turistico, supportando le imprese di tutta la filiera turistica tutta nel dotarsi degli strumenti tecnologici, formativi e di comunicazione adeguati per la visibilità, la promozione e la vendita della propria offerta ad un pubblico sia italiano che straniero.

Sono dunque ammissibili le spese, al netto dell'IVA, dettagliate in fattura, sostenute ed interamente pagate nel **periodo che decorre dal 1.1.2019 fino al 30.11.2019** e relative a:

- a) Adozione (acquisto o noleggio) di sistemi software focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, in attuazione della strategia Industria 4.0 per migliorare la visibilità e l'attività di comunicazione dell'azienda, inclusi i software e le applicazioni per la gestione dei siti web;
- b) Acquisto software, programmi e sistemi informatici per la gestione della vendita diretta di servizi turistici e prenotazioni;
- c) Acquisto modem/router per impianti wifi messi a disposizione dei clienti a titolo gratuito;
- d) Realizzazione e sviluppo di nuovi contenuti per migliorare la presenza sui "social" e in generale sul web (ad es. immagini, video, storytelling, attivazione di strategie SEM e SEO);
- e) Servizi di consulenza in tema di supporto al digitale, all'innovazione, Industria 4.0 ed Agenda Digitale nel settore turistico.
- f) Percorsi formativi riservati agli operatori turistici per l'acquisizione di competenze su marketing digitale, innovazione ed e-commerce, nonché percorsi formativi in lingua inglese per la crescita turistica sotto il profilo dell'accoglienza dei turisti esteri.

#### **Articolo 5 – Spese ammissibili e caratteristiche dell'investimento**

Nel rispetto delle indicazioni e dei limiti indicati, sono ammissibili a contributo le **spese strettamente connesse alle iniziative di cui all'art. 4, sostenute ed interamente pagate dai beneficiari nel corso dell'anno 2019, dal 1° gennaio fino al 30 novembre 2019.**

Le spese relative all'acquisizione di beni e servizi sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse.

Sono escluse dai contributi le spese non connesse alle attività indicate al punto 4.

Sono altresì escluse:

- a. Le spese per beni o per consulenze che rientrino nella normale gestione dell'impresa;
- b. Le spese per prestazioni effettuate con personale impiegato dall'impresa richiedente o con coloro che collaborino continuativamente o ricoprano cariche sociali nell'impresa stessa;
- c. L'acquisto di macchinari ed attrezzature usate.

Sono ammissibili solo i costi direttamente relativi alla fornitura dei servizi di consulenza o formazione previsti dal presente Bando, con esclusione delle spese di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e generali sostenute dalle imprese beneficiarie dei voucher.

Ai fini del presente Bando:

- per le spese di consulenza i fornitori devono aver realizzato nell'ultimo triennio attività per servizi di consulenza alle imprese nel settore turistico. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre adeguata documentazione che dimostri tale stato oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, che dovrà essere allegata alla domanda;
- i servizi di formazione devono essere erogati da agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori, da Camere di Commercio.

#### **Articolo 6 – Forma ed intensità dell'aiuto finanziario**

L'aiuto finanziario, nei limiti delle intensità previste dal presente bando, è concesso nella forma di **contributi a fondo perduto, nominativo e non trasferibile.**

Per quanto descritto al punto 4, “Ambito di intervento e spese ammissibili”, sono previsti **contributi pari all’80% delle spese sostenute** da un minimo di €. 2.000,00 ad un massimo di **€ 6.000,00**, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ciascuna impresa può presentare un’unica richiesta di voucher a valere sul presente Bando. I voucher camerali non sono cumulabili per le stesse spese finanziabili con altri contributi pubblici di qualsiasi natura.

Il contributo sarà erogato all’impresa in un’unica soluzione, tramite bonifico bancario con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 comma 2, del DPR 600/73.

### **Articolo 7 – Normativa di riferimento e divieto di cumulo**

I contributi riconosciuti alle imprese ai sensi del presente bando sono erogati in osservanza della normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “*de minimis*”, applicabile a tutti i settori, ad eccezione dei settori specificatamente esclusi dall’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

Ai sensi dell’art. 3 del suddetto Regolamento l’importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” concessi ad una medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare € 200.000,00.

Alle imprese operanti nel settore della produzione primaria si applica il Regolamento UE n. 316/2019 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo – soglia massima € 15.000,00.

Alle imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura si applica il Regolamento UE n. 717/2014 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (ora 107 e 108) agli aiuti “*de minimis*” nel settore pesca e acquacoltura – soglia massima € 30.000,00.

Il triennio di riferimento per la verifica del non superamento della soglia di aiuti “*de minimis*” percepiti va calcolato a ritroso, a partire dall’ultimo aiuto concesso, considerando l’esercizio finanziario in questione e i due precedenti.

Ai fini dell’applicazione dei suddetti regimi si deve fare riferimento al concetto di “impresa unica”, così come definita dai Regolamenti n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 sopra citati.

Qualora la concessione di nuovi aiuti “*de minimis*” comporti il superamento dei massimali pertinenti sopra riportati, il contributo non potrà essere concesso in misura ridotta fino a concorrenza del massimale residuo del beneficiario.

**L’aiuto concesso non è cumulabile con altri contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri eventuali incentivi ricevuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.**

### **Articolo 8 – Termini e procedure per la presentazione delle domande**

A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore **8:00 del 2 settembre 2019 alle 23:00 del 15 ottobre 2019**.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche. Il modulo di procura per l'invio telematico è scaricabile dal sito internet camerale [www.chpe.camcom.it](http://www.chpe.camcom.it), alla sezione Pubblicità Legale.

Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

a) modulo di procura per l'invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario;

A pena di esclusione, alla pratica telematica relativa alla richiesta di voucher dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;

b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:

1. modulo di domanda (**Allegato A**), disponibile sul sito internet [www.chpe.camcom.it](http://www.chpe.camcom.it), alla sezione Avvisi e Bandi, compilato in ogni sua parte;

2. relazione illustrativa sintetica dell'iniziativa da realizzare, dalla quale si evinca il risultato che si intende conseguire in termini di crescita dell'offerta turistica del territorio;

3. fatture delle eventuali spese già sostenute nel corso dell'anno 2019, per gli interventi di cui all'art.

4. Ambito di intervento e spese ammissibili, ovvero preventivo delle spese che si intendono sostenere entro il 30 novembre 2019, sempre per gli interventi di cui al citato art. 4;

4. modulo dichiarazione Aiuti di Stato "De Minimis" ai sensi dei Regolamenti UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 di cui all'**Allegato B**.

5. modulo di procura per l'invio telematico, **Allegato C**, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario (qualora necessario)

7. per le eventuali spese di consulenza, alla domanda è da allegare adeguata documentazione oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti che il fornitore nell'ultimo triennio ha fornito servizi di consulenza alle imprese nel settore turistico.

I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (non saranno ammessi auto preventivi).

E' ammessa, per ciascuna impresa, una sola richiesta di voucher (la prima pervenuta in ordine cronologico).

E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

**La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.**

Per la trasmissione delle domande, conformi allo schema di cui all'allegato "A", l'oggetto del messaggio dovrà riportare la **seguinte dicitura: BANDO 2019 PER L'ATTRIBUZIONE DI**

## CONTRIBUTI A FAVORE DELLA DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA.

### Articolo 9 – Condizioni di ammissibilità

Non sono ammissibili le domande:

1. Trasmesse con modalità differenti e/o oltre i termini temporali previsti dall'articolo 8;
2. Presentate da Soggetti per i quali si sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3;
3. Per interventi diversi da quelli previsti agli articoli 4 e 5.
4. Per importi inferiori al minimo previsto dall'articolo 6.

### Articolo 10 – Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è effettuata dall'Ufficio Promozione della Camera di Commercio Chieti Pescara in base all'ordine cronologico di ricevimento.

L'istruttoria è effettuata fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e riguarda:

- la completezza della documentazione;
- la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei progetti presentati come indicati agli artt. 3-5 del presente bando.

Qualora emerga la necessità di ottenere informazioni integrative al fine di valutare l'ammissibilità della domanda, la Camera di Commercio Chieti Pescara provvederà a richiederle all'impresa con la precisazione che la mancata presentazione entro il termine di 10 gg. dalla data di ricevimento della richiesta comporterà l'automatica decadenza della domanda.

La Camera di Commercio Chieti Pescara procede d'ufficio a controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle autodichiarazioni rilasciate.

### Articolo 11 – Ammissione delle domande

La Camera di Commercio Chieti Pescara all'esito della fase istruttoria di cui al punto 10 e, comunque, **entro il termine del 25/10/2019**, con determinazione dirigenziale, il relativo atto di ammissione ai benefici previsti dal presente bando e ne dà relativa comunicazione con la pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio Chieti Pescara, sezione Pubblicità Legale.

Le iniziative ammesse a contributo sono finanziate nei limiti delle risorse messe a bando, secondo l'ordine cronologico di ricevimento.

### Articolo 12 – Rendicontazione ed erogazione del contributo

Entro il **30 novembre 2019**, le imprese beneficiarie devono trasmettere alla Camera di Commercio Chieti Pescara, esclusivamente tramite il sistema Web Telemaco, il modello di erogazione del contributo di cui all'**Allegato D**, e la seguente documentazione:

1. Relazione illustrativa finale dell'iniziativa realizzata dalla quale si evincano i risultati raggiunti e le ricadute a favore del territorio in termini di maggiore attrattività turistica;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet [www.chpe.camcom.gov.it](http://www.chpe.camcom.gov.it) – sezione Promozione – Contributi alle imprese), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti al percorso formativo realizzato e/o servizio di

- consulenza, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
3. Copie delle fatture e degli altri documenti di spesa indicati, debitamente quietanzati;
  4. Dichiarazione di fine corso relativamente agli eventuali percorsi formativi realizzati.

Sarà facoltà dell'Ente camerale richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal contributo.

Qualora i costi rendicontati ed effettivamente sostenuti per ciascun contributo risultassero inferiori all'investimento minimo previsto, i relativi beneficiari saranno considerati decaduti dal diritto al contributo nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati all'articolo 14 (Decadenza, revoca e sanzioni).

La Camera di Commercio Chieti Pescara provvede, **entro il 30/12/2019, all'adozione dell'atto di liquidazione del contributo a favore dell'impresa beneficiaria.**

La liquidazione del voucher sarà, altresì, subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Al fine della completa utilizzazione dello stanziamento, in caso di avanzo di disponibilità per rinunce, esclusione dall'erogazione, ecc., saranno ammesse a beneficio ulteriori domande, inizialmente escluse per esaurimento fondi, seguendo il criterio dell'ordine cronologico di arrivo della domanda, a condizione che abbiano realizzato il progetto previsto nei tempi e nei modi stabiliti dal presente Bando.

Per la trasmissione delle domande di erogazione del contributo, conformi allo schema di cui all'allegato "B", l'oggetto del messaggio dovrà riportare la seguente dicitura: **BANDO 2019 DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITA' IMPRESE CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA.**

#### Articolo 13 – Timeline

<b>8/8/2019</b>	Pubblicazione online del bando sul sito <b>www.chpe.camcom.it</b>
<b>02/09/2019 – ore 8:00</b>	<b>Apertura</b> presentazione domande
<b>15/10/2019 – ore 23:00</b>	<b>Chiusura</b> termini presentazione domande (salvo esaurimento risorse)
<b>25/10/2019</b>	Approvazione degli elenchi delle imprese ammesse ai contributi (art. 11)
<b>30/11/2019</b>	Termine entro il quale l'impresa dovrà effettuare gli interventi, sostenere tutte le spese ammesse a contributo e <b>presentare la rendicontazione finale</b> (art. 12)
<b>30/12/2019</b>	La Camera di Commercio adotterà il provvedimento di liquidazione del contributo.

## Articolo 14 – Decadenza, revoca e sanzioni

L'impresa beneficiaria decade dal diritto al contributo in caso di:

- Falsità delle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione;
- Mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta dal bando;
- Mancata o difforme realizzazione del servizio o dell'iniziativa;
- Mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto al precedente art. 12;
- Sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di non ammissibilità di cui al precedente art. 9;
- Impossibilità di effettuare i controlli, di cui all'art. 17, per cause imputabili al beneficiario;
- Spese sostenute inferiori all'investimento minimo previsto.

In tali casi, dichiarata la decadenza del diritto, verrà ritirato il contributo con provvedimento del responsabile del procedimento.

In caso di provvedimento di decadenza e ritiro, ai sensi del presente articolo, l'impresa non potrà presentare ulteriori domande per il medesimo bando.

Qualora il contributo sia già stato erogato i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute.

Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel D.lgs. 123/1998 in merito alle revoche e sanzioni.

## Articolo 15 – Rinuncia

L'impresa può rinunciare al contributo dandone comunicazione entro 20 giorni dalla data della comunicazione di assegnazione.

Entro il termine suddetto, l'impresa rinunciante dovrà inviare all'indirizzo Pec della Camera di Commercio una dichiarazione di rinuncia firmata dal legale rappresentante, scansionata in formato pdf, in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata, unitamente a un documento di identità del dichiarante. Il messaggio dovrà avere ad oggetto: "Bando 2019 per l'attribuzione di contributi a favore della digitalizzazione delle imprese che concorrono alla formazione dell'offerta turistica - rinuncia". Qualora il contributo sia già stato erogato i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute.

Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel D.lgs. 123/1998 in merito alle revoche e sanzioni.

## Articolo 16 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al Bando saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa specificato nella domanda.

Tutte le comunicazioni di carattere ordinario ed interlocutorio saranno inviate all'indirizzo di posta semplice dell'impresa specificato nella domanda.

Ogni impresa ha l'onere di comunicare alla Camera di Commercio qualsiasi variazione dei propri recapiti, scrivendo una mail agli indirizzi di cui all'art. 19 (*Responsabile del procedimento*).

Nel caso in cui l'impresa indichi indirizzi errati o non comunichi le variazioni intervenute, la Camera di Commercio non risponderà delle eventuali conseguenze negative per l'impresa derivanti da difetto o mancanza di comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo.

## Articolo 17 – Ispezioni e controlli

La Camera di Commercio (o un soggetto dalla stessa appositamente delegato) potrà effettuare controlli periodici a campione presso la sede dei beneficiari allo scopo di verificare lo stato di

attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte. A tal fine l'impresa beneficiaria si impegna a:

- Conservare tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'investimento oggetto di contributo;
- Non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altri contributi ottenibili per le medesime spese;

In caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi, si procederà alla revoca d'ufficio dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

### **Articolo 18 – Valutazione dell'azione camerale**

Le imprese beneficiarie dei voucher concessi ai sensi del presente Bando si impegneranno a fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

### **Articolo 19 – Responsabile del Procedimento**

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento, e delle procedure a questo conseguenti, è la dott.ssa Pia Pohjolainen, Area V - Responsabile Ufficio Promozione Imprese e Territorio, tel. 085-4536243; e-mail [pia.pohjolainen@chpe.camcom.it](mailto:pia.pohjolainen@chpe.camcom.it); [promozione@chpe.camcom.it](mailto:promozione@chpe.camcom.it)

### **Articolo 20 – Informativa sul trattamento dei dati personali**

In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" (di seguito anche GDPR), la Camera di Commercio di Chieti Pescara, in qualità di titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4, n. 7 e 26 del GDPR, informa gli interessati di quanto segue.

Il presente bando si inquadra nelle nuove funzioni previste per le Camere di commercio di cui all'art. 2, comma 2, lett. e) della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, con specifico riferimento all'attività di valorizzazione dell'offerta turistica.

Il conferimento dei dati personali e dei materiali testuali, compresa la documentazione richiesta in fase di rendicontazione, è indispensabile per il buon esito della domanda di contributo.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

I dati acquisiti saranno trattati - con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza - dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, nonché da Unioncamere e da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nonché da persone fisiche debitamente autorizzate che operano presso il titolare o i responsabili esterni.

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni dalla concessione del contributo fatti salvi ulteriori termini previsti dalla vigente disciplina.

Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, tra i quali richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, se ammissibile. Per l'esercizio dei diritti è sufficiente contattare la Camera di Commercio ai recapiti sotto indicati. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l'esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali come anche specificato nel sito <http://www.garanteprivacy.it>.

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Chieti Pescara, Via F.lli Pomilio snc, Chieti.  
Tel.: 08715450 PEC: [cciaa@pec.chpe.camcom.it](mailto:cciaa@pec.chpe.camcom.it)

Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati:

e-mail: [rpd-privacy@chpe.camcom.it](mailto:rpd-privacy@chpe.camcom.it)

pec: [rpd-privacy@pec.chpe.camcom.it](mailto:rpd-privacy@pec.chpe.camcom.it)

### **Articolo 21 – Trasparenza**

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell'Ente camerale nella sezione Amministrazione Trasparente i dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.

Pescara, 8/8/2019

**Il Dirigente Area V**  
**Promozione e Sviluppo del Territorio**  
Dott.ssa Tosca Chersich